



COMUNE DI ZOPPOLA

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE DI
INIZIATIVA O DI ESECUZIONE PRIVATA**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2004



SOMMARIO

ART. 1. SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2. DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	3
ART. 3. DEFINIZIONE PROGETTUALE E CONVENZIONE.....	4
ART. 4. CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI E SCOMPUTABILITÀ DEGLI ONERI CONCESSORI 4	
ART. 5. COMPARTI EDIFICATORI COMPRESI IN PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA. CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE	5
ART. 6. CRITERI DI SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	5
ART. 7. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE OPERE, GARANZIE FINANZIARIE ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI	6
ART. 8. TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	7
ART. 9. CESSIONE DELLE AREE E MANUTENZIONE DELLE OPERE	9
ART. 10. COLLAUDO	8
ART. 11. INADEMPIENZA DEI PROPONENTI OD ESECUTORI DELL'INTERVENTO. ESECUZIONE D'UFFICIO	10
ART. 12. ABITABILITA' E AGIBILITA' DEGLI EDIFICI	9
ART. 13. VARIANTI.....	10
ART. 14 SPESE.....	10
ART. 15. ROGITO DEGLI ATTI.....	10
ART. 16. TERMINI PER LA STIPULAZIONE E CONVENZIONE TIPO.....	10
ART. 17. NORMA FINALE.....	10
ART. 18. ENTRATA IN VIGORE ED APPLICAZIONE.....	10

**Art. 1. Scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento riporta le modalità da rispettare nell'attuazione di interventi di urbanizzazione previsti dai Piani particolareggiati di iniziativa privata e di iniziativa pubblica la cui attuazione avvenga a cura di privati, nonché previsti entro unità minime d'intervento o comparti edificatori previsti ai sensi dell'art. 48, comma 3, della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il regolamento, in esecuzione alle vigenti disposizioni di legge, ha la finalità di perseguire l'obiettivo di consentire nuovi insediamenti solo su ambiti idoneamente serviti dalle opere e servizi tecnologici funzionalmente necessari e realizzati a regola d'arte.

3. Il presente Regolamento, per quanto compatibile, si applica altresì nei casi in cui i titolari di interventi in attuazione diretta soggetti a sola concessione edilizia, si obbligino a realizzare opere di urbanizzazione a scomputo della quota relativa agli oneri di urbanizzazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, lo scomputo è ammesso in base a provvedimento della Giunta Comunale nei soli casi in cui sia richiesto precedentemente al rilascio della concessione edilizia.

Art. 2. Definizione delle opere di urbanizzazione

1. Sono opere di urbanizzazione quelle elencate all'articolo 91 della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, sono considerate opere di urbanizzazione primaria le piazzole o recinti per la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani e/o per la raccolta

differenziata funzionali all'ambito di urbanizzazione.

2. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e, pertanto, da realizzare contemporaneamente al cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati ad essere conferiti al patrimonio pubblico o all'uso pubblico, con dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a cm. 20 ed altezza non inferiore alla quota della pavimentazione finita dei marciapiedi esterno; tale muretto, che resterà di proprietà dei proponenti il P.R.P.C., potrà essere sopraelevato per la realizzazione delle recinzioni e deve realizzato su tutti i lati confinanti con gli spazi destinati ad essere conferiti al patrimonio pubblico o all'uso pubblico.

3. Sono assimilate alle opere di urbanizzazione secondaria, le opere necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi sempre che queste costituiscano ampliamento della rete principale di distribuzione, ovvero tutte le opere di urbanizzazione ricadenti al di fuori del perimetro di piano attuativo purché siano ad esso funzionali e contigue.

4. Tipi, dimensioni, materiali, colorazioni e tecniche costruttive delle opere di urbanizzazione dovranno essere quelle previste dal progetto approvato salvo quanto previsto dal successivo art. 7 e salve le eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio della concessione edilizia.

**Art. 3. Definizione progettuale e convenzione**

1. Gli interventi di urbanizzazione dovranno essere definiti progettualmente a livello esecutivo.

2. Per progetto di livello esecutivo deve intendersi una rappresentazione delle opere costituita almeno dai seguenti elaborati:

- a. relazione generale tecnico descrittiva;
- b. relazioni specialistiche (geologica, idraulica, elettrotecnica, ecc.);
- c. rilievo planialtimetrico in scala non inferiore a 1:500;
- d. elaborati grafici generali di progetto con indicazione delle reti, degli impianti e delle opere di ripristino e miglioramento ambientale in scala non inferiore a 1:500;
- e. elaborato grafico quotato con individuazione delle aree oggetto di cessione o di asservimento all'uso pubblico in scala non inferiore a 1:500;
- f. elaborati grafici di dettaglio comprensivi anche di quelli delle eventuali strutture, delle reti tecnologiche, degli impianti e delle opere di ripristino e miglioramento ambientale in scala non inferiore a 1:100;
- g. particolari costruttivi e decorativi in scala non inferiore a 1:20;
- h. calcoli esecutivi e degli impianti e delle eventuali strutture;
- i. computo metrico estimativo dettagliato;

3. Tutti gli elaborati devono essere numerati, adeguatamente quotati e riportare la corretta identificazione delle opere in oggetto. In particolare, il computo metrico estimativo dovrà far riferimento ad idoneo elaborato dal quale siano chiaramente desumibili le quantità poste a base dei conteggi.

4. Del progetto si dovrà fare espressa menzione nelle convenzioni previste dagli articoli 48, comma 4, e 49, comma 2, della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni ovvero negli atti d'obbligo eventualmente previsti dai piani sovraordinati.

5. Resta ferma la presentazione della rimanente documentazione a corredo della richiesta di approvazione del piano attuativo, relativa alla parte prettamente di carattere urbanistico, riportata all'articolo 24.5.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

Art. 4. Consistenza degli interventi e scomputabilità degli oneri concessori

1. Le convenzioni urbanistiche devono prevedere l'obbligatoria esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria entro il perimetro del piano attuativo; essa comporta la totale esenzione del relativo onere concessorio, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 5.

2. In relazione allo stato dei luoghi, è altresì obbligatoria la realizzazione delle opere necessarie per allacciare la zona oggetto di intervento ai pubblici servizi.

3. Il privato promotore, se non già obbligato da disposizioni di legge o



regolamentari, avrà la facoltà di realizzare ulteriori opere di urbanizzazione non comprese entro il perimetro del piano attuativo, ma contermini e funzionali ad esso.

4. In caso di realizzazione di opere al di fuori del perimetro di piano attuativo, è ammessa la scomputabilità fino alla concorrenza dell'onere concessorio commisurato all'urbanizzazione secondaria ed afferente agli interventi edilizi previsti dal piano attuativo, sempre che tali opere rispondano ad un interesse generale, dichiarato in sede di approvazione del piano attuativo e non determinato da preminenti esigenze connesse con l'intervento proposto ovvero rientrino tra le opere di urbanizzazione secondaria.

5. Non sono ammessi, successivamente alla stipulazione della convenzione urbanistica, ulteriori scomputi nemmeno nel caso in cui il valore delle opere eseguite abbia ecceduto quello preventivamente convenuto con il Comune.

6. La cessione delle aree ed opere necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è gratuita.

7. In sede di convenzione urbanistica verrà altresì, stabilita la quota parte di opere di urbanizzazione secondaria poste a carico dei privati proponenti, tenuto conto delle opere eventualmente già eseguite dal Comune in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 5.

8. L'esecuzione delle opere di cui ai precedenti commi 4 e 7, comporta lo scomputo fino alla concorrenza del relativo onere afferente le urbanizzazioni secondarie da porre a carico delle singole concessioni

edilizie ad edificare, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 6.

Art. 5. Comparti edificatori compresi in piani attuativi di iniziativa pubblica. Contributi di urbanizzazione

1. All'interno dei piani attuativi di iniziativa pubblica l'ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di valenza generale sostenuti dal Comune, comprensivi delle spese tecniche e di esproprio con i relativi oneri accessori-finanziari, concorrono alla determinazione del costo di urbanizzazione dell'intero ambito di piano.

2. Le convenzioni per l'attuazione dei comparti edificatori, oltre all'impegno dei proprietari alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione previsti al loro interno, dovranno prevedere, a carico dei proprietari medesimi, la corresponsione al Comune di un contributo a sollievo delle spese dallo stesso sostenute per gli interventi di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 2. è, di norma, determinato in sede di approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica e può essere oggetto di rivalutazioni periodiche nei termini indicati nella deliberazione stessa di approvazione del piano.

4. Detto contributo è determinato in base alla caratteristiche del piano attuativo approvato e vigente ed è commisurato in ragione della potenzialità edificatoria e delle relative destinazioni d'uso previste.

**Art. 6. Criteri di scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria**

1. L'assunzione da parte dei privati proponenti del costo e dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria esterne al perimetro di piano attuativo o eccedenti alla relativa dimensione e della quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché la cessione delle aree eccedenti le quantità desunte dai vigenti standard urbanistici, comporterà lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria secondo il seguente criterio:

- a. il costo complessivo delle opere di urbanizzazione poste a base del calcolo dello scomputo è desunto da idoneo computo metrico estimativo approvato unitamente al piano attuativo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7.
- b. in sede di approvazione del piano attuativo, l'organo comunale competente potrà stabilire che l'esatta determinazione del costo delle opere ammesse a scomputo avvenga in sede di rilascio della concessione edilizia ad urbanizzare sulla base del progetto esecutivo;
- c. sulla base del costo complessivo di cui al punto a., e della capacità edificatoria di ogni singolo lotto verrà determinato l'importo scomputabile per ogni lotto edificatorio;
- d. all'atto del rilascio della concessione edilizia per singolo lotto se l'ammontare complessivo del contributo per oneri di urbanizzazione secondaria dovuto risulterà superiore all'importo come sopra determinato, sarà corrisposta

al Comune una somma pari alla differenza tra i due importi. In caso contrario non si procede, invece, ad alcun conguaglio;

- e. in caso di destinazioni d'uso non omogenee all'interno dei singoli lotti edificatori, la ulteriore ripartizione delle somme ammesse a scomputo in base alle destinazioni d'uso, ove già non stabilita in sede di convenzione, sarà regolata direttamente dai singoli operatori, rilevando per il Comune esclusivamente l'importo complessivo.

2. Oltre all'importo delle opere ammesse a scomputo come indicato al comma 1., non saranno riconosciuti ulteriori scomputi per maggiori opere o miglioramenti, introdotti in corso d'opera su iniziativa dei proponenti, se non previa variante al piano attuativo o previo provvedimento della Giunta Comunale nei casi di cui all'art. 49, comma 6 bis, della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. In tale ultimo caso, la Giunta comunale nella propria valutazione dovrà tener conto della programmazione dei lavori pubblici già approvata.

Art. 7. Valutazione economica delle opere, garanzie finanziarie ed individuazione dei soggetti obbligati

1. La stima delle opere di urbanizzazione da realizzare, ai fini della costituzione delle garanzie fidejussorie e della scomputabilità degli oneri concessori, dovrà essere effettuata analiticamente sulla base delle categorie d'opera con riferimento a prezzi di mercato.



2. Il valore così determinato costituirà l'importo della fideiussione bancaria o assicurativa da prestare a garanzia degli obblighi derivati dalla stipulazione della convenzione urbanistica.

3. La garanzia dovrà essere prestata solidalmente, salvi particolari casi adeguatamente motivati ed espressamente accettati dal Responsabile comunale del procedimento, con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa clausola di non applicabilità dell'articolo 1944, comma 2, del Codice Civile.

4. In ogni caso i proponenti il piano attuativo sono obbligati in solido sia tra loro che con i fideiussori. La garanzia sarà operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Responsabile comunale del procedimento, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

5. La garanzia finanziaria dovrà, altresì, contenere espressa clausola di non applicabilità dell'art. 1957 del Codice Civile.

6. La garanzia finanziaria dovrà coprire, altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti l'intervento urbanistico.

7. Lo svincolo di tale garanzia sarà effettuato solo all'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione.

8. La garanzia potrà essere ridotta proporzionalmente in corso dei lavori sempre che siano state realizzate e collaudate le opere pari almeno al 50%.

9. In caso di alienazione parziale o totale delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti dei piani

attuativi si trasferiscono in solido anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.

10. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai proponenti il piano attuativo non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta, idonee garanzie a sostituzione o integrazione delle stesse.

Art. 8. Termini per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione può avvenire solamente dopo la stipulazione della convenzione urbanistica e comunque dopo le relative registrazioni ai sensi di legge. In ogni caso, l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del piano attuativo.

2. Il termine entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione è di cinque anni dalla data di stipulazione della convenzione o di sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, salvo che non sia stato pattuito un termine minore.

3. Il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli edifici potrà avvenire solo dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione minimali funzionali agli edifici entro l'ambito di intervento e delle eventuali opere per l'allacciamento dei comparti ai pubblici servizi a rete, certificato da collaudo parziale effettuato



dal professionista di cui al successivo art. 10.

4. Per opere di urbanizzazione minimali funzionali agli edifici, s'intende l'esecuzione delle opere indispensabili all'insediamento, quali:

- a. strade e percorsi ciclabili e pedonali, escluso lo strato d'usura o la pavimentazione superficiale;
- b. rete di fognatura, di distribuzione dell'energia elettrica, telefonica e gas (se presente o in programmazione), di adduzione dell'acqua se comune a più edifici, complete e pronte all'uso;
- c. predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione, esclusi i pali di sostegno ed i corpi illuminanti.

5. Il termine entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione è stabilito dalla convenzione urbanistica e di norma, non può essere superiore a cinque anni dalla data di stipulazione stessa.

Art. 9. Cessione delle aree e manutenzione delle opere

1. Le convenzioni urbanistiche devono individuare le opere e le aree che saranno oggetto di cessione al Comune ovvero che saranno asservite all'uso pubblico.

2. Di norma dovrà prevedersi la cessione totale delle opere di urbanizzazione e della relative aree salvi i casi ove emerga concordemente opportuno prevedere un asservimento all'uso pubblico in luogo della cessione al Comune.

3. Allo scadere del termine stabilito dalla convenzione urbanistica per

l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, i privati promotori dovranno cedere al Comune a semplice richiesta, le opere di urbanizzazione realizzate e le relative aree come specificato nella convenzione urbanistica, sostenendone le relative spese.

4. Per le aree e le opere di urbanizzazione che, in esecuzione della convenzione urbanistica, rimanessero eventualmente di proprietà ai privati promotori, dovrà essere costituito condominio per la gestione della manutenzione ordinaria delle stesse.

5. Previa valutazione dell'Amministrazione comunale, anche in caso di cessione delle aree verdi, potrà esserne prevista la gestione a carico dei privati.

6. In caso di mancato collaudo ovvero sino alla data di immissione in possesso delle aree e delle opere da parte del Comune, le stesse rimarranno private con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei promotori o loro aventi causa.

7. In caso di inadempienza dei firmatari della convenzione rispetto all'obbligo della manutenzione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale potrà provvedere direttamente al solo scopo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie ovvero per ragioni di pubblica incolumità.

8. In tal caso tutte le spese relative agli interventi manutentori eseguiti dal Comune saranno poste a carico dei privati firmatari della convenzione urbanistica.



Art. 10. Collaudo

1. *Il Comune nomina il tecnico che verificherà in corso d'opera la realizzazione delle opere di urbanizzazione e che ne curerà il collaudo alla loro ultimazione.*
2. *Il tecnico collaudatore sarà un libero professionista incaricato dal Comune, all'interno di una terna di nominativi indicata dagli Ordini professionali della Provincia di Pordenone.*
3. *Le spese ed i compensi professionali inerenti il collaudo, saranno direttamente sostenute dai firmatari della convenzione urbanistica o aventi causa.*
4. *Qualora il Comune non provveda al collaudo entro dodici mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo s'intende reso in senso favorevole.*
5. *Su motivata richiesta dei proponenti il Piano attuativo, può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un sub comparto autonomamente funzionale. In tal caso, per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui ai commi precedenti.*
6. *Il collaudatore, ove se ne verifichi la necessità, potrà richiedere ai promotori del piano attuativo, ulteriori ed idonei elaborati rappresentativi dello stato di fatto delle opere eseguite ove ciò risulti difforme o non rappresentato negli elaborati di progetto.*
7. *Nel caso di cui al comma 6., spetterà al collaudatore, sentito il Responsabile comunale del procedimento, valutare l'accettabilità tecnica delle variazioni introdotte rispetto alle previsioni di progetto.*

8. *In ogni caso, all'atto della richiesta di collaudo, dovranno essere allegati idonei elaborati con precisa indicazione dello stato finale delle opere di urbanizzazione, con particolare riguardo alle reti interrato, compresi i profili longitudinali delle condotte fognarie, il posizionamento di pozzetti, tombini e ispezioni, l'indicazione degli eventuali incroci di reti, l'esatta misurazione delle aree costituenti standard urbanistici.*

Art. 11. Inadempienza dei proponenti od esecutori dell'intervento. Esecuzione d'ufficio

1. *Qualora allo scadere del termine per la realizzazione delle opere, le stesse non risultassero regolarmente completate la Giunta Comunale potrà concedere motivata proroga non superiore al 50% del tempo originariamente previsto nella convenzione.*
2. *Decorso inutilmente il termine fissato per l'ultimazione, l'Amministrazione Comunale provvederà ad escutere le garanzie finanziarie ed avvierà le procedure d'ufficio per l'esecuzione o il rifacimento delle opere mancanti o carenti.*
3. *All'esecuzione d'ufficio si provvede, di norma, in economia o per cottimi fiduciari, salvo norme più restrittive concernenti l'aggiudicazione di lavori di competenza comunale.*
3. *Il procedimento di esecuzione d'ufficio potrà essere interrotto con il pronto avvio, da parte dei soggetti obbligati, delle lavorazioni necessarie a rendere le opere oggetto di convenzione a perfetta regola d'arte, sempre che il Comune non abbia già contratto alcun obbligo nei confronti di terze parti per l'esecuzione coattiva e salve le ulteriori spese già*



sostenute per l'avvio del procedimento stesso.

4. Ogni maggiore spesa rispetto alla garanzia prestata ed escussa sarà posta a carico dei privati proponenti e loro aventi causa e sarà introitata secondo le vigenti norme relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 12. Abitabilità e agibilità degli edifici

1. L'abitabilità o l'agibilità degli edifici costruiti nell'ambito dei piani attuativi convenzionati potrà essere rilasciata esclusivamente previa approvazione del certificato di collaudo finale delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione urbanistica e della loro relativa cessione al Comune.

Art. 13. Varianti

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 6 bis, della L.R. 19.11.1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

2. Non sono considerate varianti le modifiche non sostanziali giudicate migliorative dalla Direzione lavori e/o concordate con i competenti Uffici comunali, fatta salva la valutazione sull'esecuzione delle opere da parte del

collaudatore. A titolo esemplificativo tali modifiche sono:

- a. lieve modificazione della configurazione di spazi destinati alle urbanizzazioni, sempre nel rispetto delle superfici originarie;
- b. spostamento dei passi carrai di previsione, su conforme parere dell'Area vigilanza;
- c. spostamento, soppressione o nuove dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di quest'ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico;
- d. variazione di dettaglio dei tracciati delle reti tecnologiche o l'introduzione di miglioramenti tecnici evolutivi che non pregiudichino la funzionalità dei servizi previo assenso dell'Ente gestore del servizio.

Art. 14. Spese

1. Oltre a quanto già disposto dal presente Regolamento in ordine alle spese, rimangono a carico dei privati promotori tutte le spese dirette ed indirette connesse all'attuazione dei piani attuativi, nessuna esclusa.

Art. 15. Rogito degli atti

1. Le convenzioni urbanistiche ed i relativi atti di cessione delle opere di urbanizzazione e delle aree pertinenti, su espressa richiesta delle parti interessate, potranno essere rogati anche dal Segretario comunale.



Art. 16. Termini per la stipulazione e convenzione tipo

1. Le convenzioni urbanistiche dovranno essere stipulate entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano attuativo e attenendosi, in linea di massima, allo schema "Allegato A" al presente Regolamento, salve le modificazioni, integrazioni e aggiunte autorizzate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei piani attuativi stessi.

Art. 17. Norma finale

1. Le convenzioni e gli atti d'obbligo sottoscritti per l'attuazione di interventi di urbanizzazione dovranno fare espresso riferimento al presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si dovrà far riferimento al capo II della Legge Regionale 19.11.1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni nonché alla vigente legislazione in materia urbanistica.

Art. 18. Entrata in vigore ed applicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data dell'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di adozione.

2. Le norme contenute non si applicano alle richieste di approvazione di piani attuativi già pervenute ancorché non definite.

Zoppola, lì